

REGOLAMENTO (CEE) N. 924/78 DEL CONSIGLIO

del 2 maggio 1978

recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per i vini di Xeres, della voce ex 22.05 della tariffa doganale comune, originari della Spagna

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, all'atto della firma, il 29 giugno 1970, dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Spagna⁽¹⁾, la Comunità si è impegnata a concedere un regime tariffario preferenziale all'importazione nella Comunità di taluni vini originari della Spagna e in particolare dei vini di Xeres; che per soddisfare tale impegno, la Comunità ha aperto ogni anno due contingenti tariffari:

- 40 000 ettolitri, al dazio pari al 40 % del dazio della tariffa doganale comune, per i vini di Xeres in recipienti di contenuto non superiore a due litri, delle sottovoci ex 22.05 C III a) 1 e ex 22.05 C IV a) 1, originari della Spagna,
- 210 000 ettolitri, al dazio pari al 50 % del dazio della tariffa doganale comune, per i vini di Xeres in recipienti di contenuto superiore a due litri, delle sottovoci ex 22.05 C III b) 1 e ex 22.05 C IV b) 1, originari della Spagna;

che questo regime tariffario preferenziale era previsto per l'importazione dei prodotti in questione soltanto negli Stati membri della Comunità nella sua composizione originaria; che, in conformità dell'atto di adesione, le importazioni di questi prodotti nei tre nuovi Stati membri sono sottoposte dal 1° luglio 1977 ai dazi della tariffa doganale comune; che il regime di importazione per questi prodotti deve essere uniforme in tutta la Comunità; che è opportuno aumentare i volumi contingentali annui succitati rispettivamente a 108 000 ettolitri e 685 000 ettolitri; che a causa di circostanze particolari, la Comunità ha già aperto con i regolamenti (CEE) n. 3012/77⁽²⁾ e n. 532/78⁽³⁾ contingenti tariffari per un volume totale rispettivamente di 36 000 ettolitri e 228 340 ettolitri per il periodo 1° gennaio — 30 aprile 1978; che conviene pertanto aprire per il periodo 1° maggio — 31 dicembre 1978 contingenti tariffari per i vini precitati, per volumi pari rispettivamente a 72 000 ettolitri e 456 660 ettolitri;

considerando che, per ragioni particolari inerenti alla produzione ed alla commercializzazione del prodotto in questione, le importazioni di questi vini nella

Comunità si effettuano per la maggior parte durante gli ultimi mesi di ogni anno; che di conseguenza, i volumi contingentali aperti per il periodo 1° gennaio — 30 aprile 1978 non hanno potuto essere utilizzati completamente; che è opportuno prevedere che, a titolo eccezionale, saranno prese in considerazione le rimanenze di tale periodo per una loro utilizzazione durante il periodo di validità del presente regolamento;

considerando che detti vini restano soggetti alle disposizioni che regolano l'organizzazione comune del mercato vitivinicolo; che l'ammissione al beneficio dei suddetti contingenti tariffari comunitari dev'essere subordinata alla presentazione del certificato di circolazione delle merci A.E.1 e di un certificato di denominazione di origine previsto dal regolamento (CEE) n. 1120/75⁽⁴⁾;

considerando che i vini di Xeres che entrano nell'area geografica delle Comunità, a partire dal 1° maggio 1978, debbono rispettare, da una parte i prezzi di riferimento che sono loro applicabili e dall'altra le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2506/75 del Consiglio, del 29 settembre 1975, che stabilisce le norme particolari relative all'importazione di prodotti del settore vitivinicolo originari di taluni paesi terzi⁽⁵⁾, che ha introdotto la nozione di prezzo franco frontiera di riferimento, costituito dal prezzo di riferimento diminuito dei dazi doganali effettivamente riscossi;

considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità d'accesso di tutti gli importatori della Comunità a detti contingenti, nonché l'applicazione senza interruzione delle quote previste per detti contingenti a tutte le importazioni dei prodotti in questione in ciascuno degli Stati membri, fino ad esaurimento dei contingenti stessi; che un sistema di utilizzazione dei contingenti tariffari comunitari, basato sulla ripartizione tra gli Stati membri, è idoneo a rispettare la natura comunitaria di detti contingenti, tenuto conto dei principi sopra enunciati; che, per rispecchiare il più possibile l'effettiva evoluzione del mercato dei prodotti in questione, tale ripartizione deve essere effettuata proporzionalmente al fabbisogno dei singoli Stati membri calcolato in base ai dati statistici relativi alle importazioni di detti prodotti dalla Spagna, durante un periodo di riferimento rappresentativo, e in base alle prospettive economiche per il periodo contingente considerato;

⁽¹⁾ GU n. L 182 del 16. 8. 1970, pag. 2.

⁽²⁾ GU n. L 355 del 31. 12. 1977, pag. 27.

⁽³⁾ GU n. L 74 del 16. 3. 1978, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 111 del 30. 4. 1975, pag. 19.

⁽⁵⁾ GU n. L 256 del 2. 10. 1975, pag. 2.

considerando che le statistiche disponibili della Comunità non forniscono informazioni in merito alla situazione dei vini di Xeres sui mercati; che, tuttavia, i dati statistici spagnoli relativi agli ultimi anni, in materia di esportazione dei suddetti prodotti nella Comunità, possono essere considerati come riflettenti approssimativamente la situazione delle importazioni comunitarie; che, su questa base, le importazioni corrispondenti di ciascuno Stato membro negli ultimi tre anni rappresentano, rispetto alle importazioni nella Comunità dei prodotti in questione provenienti dalla Spagna, le percentuali indicate qui di seguito:

	1974	1975	1976
Vini di Xeres:			
— in recipienti di contenuto non superiore a due litri:			
Benelux	45,5	49,5	62,5
Danimarca	3,7	5,2	5,7
Germania	12,1	12,0	13,4
Francia	0,4	0,3	0,3
Irlanda	2,8	1,3	1,0
Italia	4,9	1,4	1,2
Regno Unito	30,6	30,3	15,8
— in recipienti di contenuto superiore a due litri:			
Benelux	25,7	39,9	35,3
Danimarca	3,2	2,9	5,1
Germania	2,4	2,9	3,4
Francia	0,1	0,1	0,1
Irlanda	1,0	0,7	0,9
Italia	0,0	0,0	0,0
Regno Unito	67,6	53,5	55,2

considerando che, tenuto conto di questi elementi e delle previsioni avanzate da taluni Stati membri, le percentuali di partecipazione iniziale ai volumi contingenti possono approssimativamente determinarsi come segue:

	Vini di Xeres in recipienti di contenuto	
	non superiore a due litri	superiore a due litri
Benelux	53,61	33,46
Danimarca	5,05	3,83
Germania	13,20	2,99
Francia	0,31	0,03
Irlanda	2,06	0,78
Italia	2,11	0,01
Regno Unito	23,66	58,90

considerando che, per tener conto dell'evoluzione delle importazioni di detti prodotti nei vari Stati

membri, occorre dividere ciascuno dei volumi contingenti in due parti, ripartendo la prima fra gli Stati membri e costituendo con la seconda una riserva destinata a coprire l'ulteriore fabbisogno degli Stati membri che abbiano esaurito la loro aliquota iniziale; che, per garantire una certa sicurezza agli importatori di ciascuno Stato membro, occorre fissare la prima parte dei contingenti comunitari ad un livello che, nella fattispecie, potrebbe corrispondere a circa 90 % dei volumi contingenti;

considerando che le quote iniziali degli Stati membri possono essere esaurite più o meno rapidamente; che, per tener conto di questo fatto e per evitare ogni discontinuità, ciascuno Stato membro che ha esaurito quasi completamente una delle sue quote iniziali deve procedere al prelievo di una quota supplementare dalla riserva corrispondente; che tale prelievo deve essere effettuato da ciascuno Stato membro quando ciascuna delle sue quote supplementari è quasi totalmente esaurita, e se la riserva lo consenta; che le quote iniziali e supplementari devono essere valide sino al termine del periodo contingente; che tale metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve, in particolare, poter seguire il grado di esaurimento dei volumi contingenti ed informarne gli Stati membri;

considerando che, se ad una data determinata del periodo contingente esiste in uno Stato membro un residuo importante della quota iniziale, è indispensabile che detto Stato membro ne ritrasferisca una notevole percentuale nella riserva al fine di evitare che una parte del contingente tariffario comunitario rimanga inutilizzata in uno Stato membro mentre potrebbe essere utilizzata in altri;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle quote attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dal 1° maggio al 31 dicembre 1978 i dazi della tariffa doganale comune relativi ai vini di Xeres qui appresso indicati, originari della Spagna, sono sospesi ai livelli ed entro i limiti dei contingenti tariffari comunitari indicati per ciascuno di essi:

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dazio (in UC/hl)	Volume contingente (in hl)
ex 22.05 C III a) 1	vini di Xeres	5,4	} 72 000
ex 22.05 C IV a) 1	vini di Xeres	5,8	
ex 22.05 C III b) 1	vini di Xeres	5,5	} 456 660
ex 22.05 C IV b) 1	vini di Xeres	6,0	

2. Al riguardo si applicano le disposizioni del protocollo relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa, allegato all'accordo tra la Comunità economica europea e la Spagna.

3. L'ammissione dei vini di Xeres al beneficio dei contingenti tariffari di cui al paragrafo 1 è subordinata alla presentazione di un certificato di circolazione delle merci A.E.1 e di un certificato di denominazione di origine previsto dal regolamento (CEE) n. 1120/75, vistato dalle autorità doganali spagnole.

I vini di Xeres che a partire dal 1° maggio 1978 entrano nell'area geografica della Comunità per beneficiare di questi contingenti tariffari, debbono inoltre, da una parte, rispettare il prezzo di riferimento loro applicabile e, dall'altra, dei prezzi almeno pari ai prezzi franco frontiera di riferimento, loro applicabili, di cui al regolamento (CEE) n. 2506/75 ed ai testi successivi.

Articolo 2

1. I contingenti fissati all'articolo 1 sono divisi in due parti.

2. La prima parte di ogni contingente è ripartita fra gli Stati membri. Le quote che sono valide fino al 31 dicembre 1978 ammontano ai seguenti quantitativi:

	Vini di Xeres delle sottovoci	
	ex 22.05 C III a) 1 e ex 22.05 C IV a) 1	ex 22.05 C III b) 1 e ex 22.05 C IV b) 1
Benelux	34 740	137 520
Danimarca	3 270	15 740
Germania	8 560	12 290
Francia	200	120
Irlanda	1 330	3 210
Italia	1 370	40
Regno Unito	15 330	242 080
Totale	64 800	411 000

3. Le quote fissate nel paragrafo 2 sono maggiorate delle eventuali rimanenze, al 30 aprile 1978, delle quote assegnate dai regolamenti (CEE) n. 3012/77 e n. 532/78.

Gli Stati membri notificano alla Commissione entro e non oltre il 15 maggio 1978, le eventuali rimanenze al 30 aprile 1978 delle quote loro assegnate dal regolamento summenzionato.

4. La seconda parte di ciascun contingente, ovvero rispettivamente 7 200 hl e 45 660 hl, costituisce la riserva corrispondente cui si aggiungono, indipenden-

temente dall'applicazione dell'articolo 5, le eventuali rimanenze, al 30 aprile 1978, delle riserve costituite a norma dell'articolo 2, dei regolamenti (CEE) n. 3012/77 e n. 532/78.

Articolo 3

1. Qualora una delle quote iniziali di uno Stato membro, fissate nell'articolo 2, paragrafo 2, venga utilizzata per il 90 % o più, lo Stato membro interessato procede senza indugio, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una seconda quota pari al 10 % della propria quota iniziale eventualmente arrotondata all'unità superiore, sempreché la consistenza della riserva lo permetta.

2. Se dopo aver esaurito l'una o l'altra delle quote iniziali di uno Stato membro, la seconda quota prelevata dallo stesso risulta utilizzata per il 90 % o più, lo Stato membro interessato procede, alle condizioni indicate al paragrafo 1, al prelievo di una terza quota pari al 5 % della propria quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore.

3. Se dopo aver esaurito l'una o l'altra delle seconde quote di uno Stato membro, la terza quota prelevata dallo stesso risulta utilizzata sino al 90 % o più, lo Stato membro interessato procede, alle stesse condizioni, al prelievo di una quarta quota pari alla terza.

Questo procedimento si applica fino all'esaurimento della riserva.

4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, gli Stati membri possono procedere al prelievo di quote inferiori a quelle fissate da detti paragrafi se vi è motivo di ritenere che esse rischiano di non essere interamente utilizzate. Essi informano la Commissione dei motivi che li hanno indotti ad applicare il presente paragrafo.

Articolo 4

Le singole quote complementari prelevate in applicazione dell'articolo 3 sono valide fino al 31 dicembre 1978.

Articolo 5

Gli Stati membri versano nella riserva, entro il 15 novembre 1978, la frazione non utilizzata della loro quota iniziale che, alla data del 1° novembre 1978, ecceda il 20 % del volume iniziale. Essi possono trasferire una quantità superiore se hanno motivo di ritenere che non verrà utilizzata.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 15 novembre 1978, il totale delle importazioni dei prodotti in oggetto effettuate sino al 1° novembre 1978 incluso e imputate sul contingente comunitario, nonché, se del caso, la frazione della quota iniziale che essi trasferiscono alla riserva.

Articolo 6

La Commissione provvede alla contabilizzazione degli importi delle quote aperte dagli Stati membri conformemente agli articoli 2 e 3 e li informa, sulla scorta delle notificazioni pervenute, del grado di utilizzazione delle riserve.

Essa informa gli Stati membri, entro il 20 novembre 1978, dell'entità della riserva dopo i versamenti effettuati a norma dell'articolo 5.

Essa vigila affinché il prelievo con cui si esaurisce una delle riserve sia limitato al residuo disponibile e, a tal fine, ne indica la consistenza allo Stato membro che effettua questo ultimo prelievo.

Articolo 7

1. Gli Stati membri adottano adeguate disposizioni affinché l'apertura delle quote complementari da essi prelevate a norma dell'articolo 3 renda possibili le imputazioni, senza discontinuità, sulle loro parti cumulate dei contingenti comunitari.

2. Gli Stati membri garantiscono agli importatori dei prodotti in questione, aventi sede nel loro terri-

torio, la facoltà di attingere liberamente alle quote loro assegnate.

3. Il grado di utilizzazione delle quote degli Stati membri viene rilevato in base alle importazioni dei prodotti in questione presentati in dogana, accompagnati da dichiarazioni d'immissione al consumo.

Articolo 8

A richiesta della Commissione, gli Stati membri la informano delle importazioni dei prodotti in questione effettivamente imputate sulle loro aliquote.

Articolo 9

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché il presente regolamento sia rispettato.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° maggio 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 2 maggio 1978.

Per il Consiglio

Il Presidente

K. B. ANDERSEN